

ACCORDO TRA I COMUNI DI GRANOZZO CON MONTICELLO E L'UNIONE BASSA SESIA PER LO SCAMBIO DI BENI STRUMENTALI E DEL PERSONALE UTILI AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE .

L'anno duemiladiciannove, il giorno _____ del mese di (aprile)

TRA

il Comune di Granozzo con Monticello, c.f. _____ (di seguito, il COMUNE) rappresentato dal Sindaco, dottor Paolo Paglino, nato a _____ il _____, il quale interviene al presente atto in virtù della deliberazione di Giunta comunale n. ____ in data _____ ;

E

l'Unione dei Comuni denominata "Unione Bassa Sesia" c.f. _____ (di seguito, l'UNIONE) rappresentato da _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di il quale interviene al presente atto in virtù della deliberazione di Giunta n. ____ del _____;

PREMESSO CHE

- Il Comune e l'Unione ritengono reciprocamente vantaggioso, in un'ottica di collaborazione e di razionalizzazione di costi, consentire lo scambio reciproco di apparecchiature impiegate nel servizio di Polizia Locale di ciascun Ente;
- è necessario stipulare apposito Accordo tra il Comune e l'Unione al fine di definire tempi, modalità, aspetti utili per regolare il corretto e reciproco utilizzo delle attrezzature;
- ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'allegato 4, dell'art. 3, comma 2, della legge 2 luglio 2010, n. 104;
- l'Unione Bassa Sesia è convenzionata con i Comuni di Arborio, Ghislarengo e Lenta per il servizio di Polizia Locale,
- il Comune di Granozzo è convenzionato con il Comune di Arborio per n. 1 agente di PL

Tutto ciò premesso e considerato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 – Oggetto e finalità

Nel presente accordo il Comune di Granozzo mette a disposizione n. 1 Agente di PL, mentre l'Unione dispone per l'*attrezzatura per il rilievo della velocità*.

Con il presente Accordo ciascun Ente si impegna a consentire l'uso delle proprie attrezzature, relative al servizio di Polizia Locale, di cui l'altro Ente faccia richiesta per un numero di ore mensili non superiore a 4.

L'Unione si impegna, in particolare, a consentire l'utilizzo, da parte del Comune, della propria "*attrezzatura per il rilievo della velocità*". L'Unione si impegna inoltre, previa richiesta effettuata di volta in volta dal Comune e fermo restando il rispetto delle vigenti norme di legge in materia di personale, ad autorizzare propri agenti di polizia municipale a prestare attività di supporto all'uso della "*attrezzatura per il rilievo della velocità*", seppure limitatamente ai casi di emergenza o ai casi in cui si verifichi l'assenza dell'agente di polizia locale del Comune.

Articolo 3 - Durata

La durata del presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed è fissata in due anni, ossia fino al 30 aprile 2020, salvo eventuale proroga.

Il presente Accordo si intende risolto di diritto, in qualunque momento, anche prima della scadenza prefissata, per uno dei seguenti motivi:

- recesso unilaterale di ciascun Ente da comunicare all'altro Ente con un preavviso di almeno 30 giorni;
- scioglimento consensuale.

Articolo 4 – Ambito territoriale

L'ambito territoriale di efficacia del presente Accordo è individuato nei territori degli Enti sottoscrittori.

Articolo 5 – Limiti di impiego

L'utilizzo reciproco delle attrezzature è riservato esclusivamente agli operatori di Polizia Locale dell'Unione e del Comune.

Articolo 6 – Rapporti finanziari tra gli Enti

I rapporti finanziari tra l'Unione e il Comune sono ispirati al principio del rimborso delle spese sostenute e documentate. Le spese di qualsiasi natura riguardanti la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature concesse in uso sono a carico, esclusivamente, dell'Ente proprietario del bene.

Tenuto conto che le sanzioni rilevate con l'*attrezzatura per il rilievo della velocità* nel territorio di Granozzo, saranno verbalizzate e incassate dal comune di Granozzo, restano a carico del Comune di Granozzo la somma di € 35,00 al giorno per quanto riguarda l'ammortamento dell'attrezzatura, nonché le spese del relativo trasporto e del personale addetto.

Articolo 7 – Ulteriori oneri a carico dell’Ente utilizzatore

Gli Enti si obbligano reciprocamente ad utilizzare le attrezzature concesse in uso, non di loro proprietà, con la diligenza del buon padre di famiglia. Qualsiasi danno o manomissione imputabile in via esclusiva all’Ente utilizzatore fa sorgere l’obbligo di procedere all’integrale risarcimento del danno: al danno è assimilato, sul piano della responsabilità e dell’obbligo risarcitorio, il furto.

E’ vietata in ogni caso, la concessione in uso a terzi delle attrezzature, a qualsiasi titolo.

Articolo 8 - Rinvio

Il presente Accordo è regolato, per quanto non espressamente disposto, dalle norme del codice civile. Resta salva la facoltà delle parti di addivenire a ulteriori, specifiche, intese, con adozione, se ed in quanto necessario, degli atti necessari da parte degli organi competenti dei rispettivi Enti.

Per il Comune di Granozzo con
Monticello
IL SINDACO
Paolo Paglino

Per l’Unione bassa Sesia
IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA
MUNICIPALE

.....